

CAMERA DEI DEPUTATI N. 199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MAGLIETTA, PEZZINO, BETTOLI, MAZZONI, SULOTTO, GATTO, VENEGONI, ARMAROLI, SAVOLDI, ROMEO**

Presentata il 1° agosto 1958

Modifica all'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 652

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pensionati della previdenza sociale sono stati in parecchi casi danneggiati dalla legge del 20 febbraio 1958, n. 55, perché l'aumento limitato della pensione ha fatto raggiungere i limiti che escludono il riconoscimento degli assegni familiari per genitore a carico. Un ordine del giorno — da noi proposto — fu approvato dalla Camera (in occasione della discussione della citata legge) per invitare il Governo a provvedere. Una circolare del Ministro del lavoro — nell'attesa — prolungò fino al 30 giugno scorso le vecchie situazioni.

La necessità di provvedere a questa riconosciuta esigenza ci obbliga alla presentazione di questa proposta di legge, le cui basi giustificative sono le seguenti.

L'articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797) stabiliva il diritto agli assegni familiari rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico nel caso in cui essi fruissero di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, ammontanti a un massimo di lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore, e di lire 15.000 mensili per i due genitori.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 652, pur mantenendo immutati tali limiti di reddito, ha soppresso la dizione « nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » già contenuta nell'articolo 9 del testo unico.

È stata così opportunamente eliminata la sperequazione in precedenza esistente tra lavoratori aventi a carico congiunti fruanti del medesimo reddito, ma che venivano ammessi al diritto agli assegni solo nel caso in cui tale reddito derivasse da trattamento di pensione, mentre venivano esclusi nei casi di redditi non provenienti da trattamento di pensione.

Ora, essendo stati, sia pure limitatamente, elevati i minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione obbligatoria invalida, vecchiaia e superstiti (articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55) mentre sono rimasti ancora in vigore i limiti massimi di reddito fissati per il coniuge e per i genitori a carico ai fini del diritto agli assegni familiari dal citato articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 652, si è creata una contraddittoria situazione, in quanto migliaia di lavoratori, a decorrere dal 1° luglio 1958, perdono il diritto a percepire gli assegni familiari per quei loro congiunti a carico che hanno ottenuto l'aumento dei minimi di pensione.

Si è costituita, cioè, una situazione di palese ingiustizia, in quanto mentre l'aumento dei minimi di pensione è venuto incontro solo assai parzialmente a vive e fondate esigenze dei pensionati, che nascevano dal già avvenuto aumento del costo della vita, dall'altra parte il venir meno del diritto agli assegni familiari, proprio per effetto di tali aumenti, crea nelle famiglie interessate una situazione di assai maggiore svantaggio, con una diminuzione rilevante del reddito fami-

liare rispetto al periodo precedente al 1° luglio 1958, data di entrata in vigore degli aumenti dei minimi di pensione.

Si tratta delle famiglie più povere del popolo italiano, costrette a vivere giorno per giorno le difficoltà di una situazione in cui il basso livello dei salari e l'inadeguatezza delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (peraltro rico-

nosciuta anche dalla Camera e dal Senato che, solo per motivi di bilancio, non concessero per queste ultime aumenti dei minimi superiori a quelli disposti a far tempo dal 1° luglio 1958) concorrono già da soli, anche senza l'ulteriore aggravio derivante dall'inconveniente sopra lamentato, a rendere estremamente problematico il soddisfacimento anche dei bisogni vitali più elementari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 20.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 30.000 mensili per i due genitori ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dall'inizio del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.